

Napoli, 24 febbraio 2011

Egr. Sig.

Arch. Giuseppe Oliviero

Presidente EBAC

Ente Bilaterale Artigianato Campania

Parere *pro veritate*

1. Lo sviluppo del bilateralismo, quale strategia condivisa per la stabilizzazione dei mercati e la protezione dei lavoratori attraverso la gestione paritetica e il governo dell'intero mercato del lavoro, passa ora anche attraverso i chiarimenti resi dal Ministero del lavoro, con la circolare n. 43/2010, in merito alla questione della obbligatorietà o meno del versamento contributivo agli enti di settore.

2. Al riguardo, il Ministero, se, *da un lato*, ribadisce quanto prospettato in sede di interpretazione dell'art. 10 della l. n. 30/2003 (che, nel modificare l'art. 3 della l. n. 151/1993, subordina «*all'integrale rispetto dei contratti e degli accordi collettivi*» il riconoscimento di benefici normativi e contributivi a favore delle imprese artigiane, commerciali e del turismo), nel senso cioè di ritenere non obbligatoria l'iscrizione all'ente bilaterale, coerentemente con i principi e le disposizioni dalla Carta costituzionale in materia di libertà associativa (quali desumibili dall'art. 39, co. 1, Cost., in forza del quale il datore di lavoro, come anche il lavoratore, non possono essere, sia pure indirettamente, indotti a iscriversi ad alcuna associazione e/o organizzazione sindacale), nonché con i principi e le regole del diritto comunitario della concorrenza (circ. n. 4/2004; cui *adde* circ. nn. 40/2004 e 30/2005, nonché risposta a interpello del 21 dicembre 2006 prot. n. 25/Segr/0007573), *dall'altro*, afferma che, ogni qualvolta il contratto collettivo di riferimento, nell'ottica di un innovativo *welfare* negoziale fondato sul bilateralismo, riconosca delle forme di tutela aggiuntiva (si pensi a un'assistenza sanitaria o una previdenza integrativa), ogni singolo lavoratore matura un *diritto contrattuale* suscettibile di adempimento da parte dell'impresa mediante l'adesione alla bilateralità ovvero da parte di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale attraverso la corresponsione di una somma forfettaria o di una prestazione equivalente, nei limiti degli importi stabiliti dalle parti sociali.

3. Una posizione, quella ministeriale, che, se preserva il principio di libertà sindacale negativa, dal momento che l'imprenditore rimane libero di scegliere se iscriversi o meno all'ente bilaterale, consente di riferire l'obbligatorietà delle tutele di matrice negoziale – ovvero l'obbligatorietà del versamento a favore del lavoratore di una somma forfettaria o anche dell'erogazione diretta, da parte datoriale, di prestazioni equivalenti a quelle della bilateralità – alla parte economico/normativa del contratto collettivo, alla stregua di vere e proprie integrazioni dei trattamenti minimi economici e normativi, pena altrimenti la cittadinanza di una eterogenea disciplina dei rapporti individuali di lavoro, ancorché riconducibili all'interno di una determinata categoria professionale, in palese violazione dei precetti costituzionali di uguaglianza, oltre che di adeguatezza, proporzionalità e sufficienza della retribuzione (artt. 3 e 36 Cost.).

4. Vero è che la soluzione prospettata prende atto, in particolar modo, dell'esperienza del settore artigiano che, per primo, è giunto a definire, a livello nazionale, delle nuove linee guida in materia di contribuzione e finanziamento della bilateralità, dischiudendo la via a un meccanismo di raccolta delle risorse semplificato, meno oneroso, più efficiente e trasparente, potenzialmente idoneo a migliorare le prestazioni erogate.

5. Il rinvio è all'accordo del 30 giugno 2010, per il quale, a decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese sono tenute a versare, attraverso uno specifico codice tributo inserito all'interno del modello F24, un contributo pari a 125 euro annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, da frazionare in 12 quote mensili, ciascuna delle quali di importo pari a 10,42 euro, salvo ridurre lo stesso del 50% per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle 20 ore settimanali.

6. Si tratta di un atto di indirizzo di particolare rilievo non solo per le concrete modalità di riscossione dei contributi introdotte, ma anche e soprattutto per la latitudine del suo baricentro applicativo, dal momento che la bilateralità è delineata come un sistema che coinvolge tutte le imprese *aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria* in quanto finalizzato a erogare prestazioni di *welfare* contrattuale a completamento del trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria.

7. Per le parti sociali, infatti, le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un *diritto contrattuale* di ogni singolo lavoratore, il quale matura, esclusivamente nei confronti della impresa non aderente e non versante al sistema bilaterale, il diritto alla *erogazione diretta* da parte dell'impresa stessa di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli enti bilaterali.

Ne consegue che l'impresa, aderendo alla bilateralità e ottemperando a quanto dovuto a titolo contributivo, assolve ogni suo compito in materia nei confronti del lavoratore, fermo restando che le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino alla concorrenza delle risorse disponibili specificatamente dedicate a ogni singola prestazione.

8. Diversamente, l'impresa che non intenda aderire alla bilateralità e versare il relativo contributo, è tenuta a erogare al prestatore di lavoro un elemento addizionale della retribuzione pari a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità, non rientrante nella base di calcolo del TFR, da corrispondere mensilmente, sempre in aggiunta alle prestazioni dovute in luogo di quelle assicurate dagli enti bilaterali (per la possibilità che anche gli organi ispettivi e di vigilanza possano intervenire in chiave sanzionatoria sulla mancata corresponsione della somma in quanto utile al fine del calcolo degli oneri diretti e indiretti, cfr. Direzione provinciale del lavoro di Macerata, risposta a quesito n. 80/2010).

9. Se così non fosse, la mancata adesione e, in particolare, il mancato versamento dei contributi alla bilateralità si tradurrebbero in minori prestazioni e, per l'effetto, in uno svantaggio economico per il lavoratore.

10. Il che è sufficiente per affermare che le prestazioni fornite dal sistema della bilateralità rappresentano, là dove il contratto collettivo disponga espressamente in questo senso, un diritto contrattuale. O ancor più una sorta di retribuzione differita che ogni singolo lavoratore maturerebbe anche nei confronti di quelle imprese non aderenti al sistema bilaterale.

11. Ecco dunque che il regime sull'adesione all'ente bilaterale e sulla corresponsione della quota contributiva ben può essere allora riferito alla parte economico-normativa del contratto collettivo di lavoro, dispiegando la sua efficacia sul contenuto delle situazioni di diritto che regolano il rapporto di lavoro individuale.

12. In questi termini, il sistema di finanziamento alla bilateralità è idoneo a sottrarsi al vaglio di legittimità costituzionale, garantendo al contempo il diritto del datore di lavoro di non aderire ad alcun ente e il diritto del lavoratore a vedersi corrispondere un elemento addizionale della retribuzione, di importo pari alle somme non versate dall'ente, coerentemente con la logica del sistema contrattuale del settore artigiano di definire ora più che mai un nuovo welfare contrattuale a sostegno della produzione e a tutela del lavoratore.

(prof. Federico Maria Putaturo Donati)